

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'O.d.G. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n.1383 del 06 settembre 2021

PROGETTO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE"

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1383 del 06/09/2021

Seduta Num. 40

Questo lunedì 06 **del mese di** settembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/988 del 14/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Teresa Maria Iolanda Schipani

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 18 agosto 2015, n. 141 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", ed in particolare:

- l'articolo 1, che riconosce l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo;
- l'articolo 3, che impone alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di agricoltura sociale e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti;

Considerato che:

- nell'agricoltura sociale sono coinvolti diversi soggetti, accanto alle imprese agricole e agli utenti (disabili, anziani, detenuti, persone fragili), intervengono gli Enti pubblici (Comuni, ASL, scuole), le cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), ma anche consumatori responsabili, creando una rete di rapporti fra soggetti privati e pubblici;
- la fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione;
- l'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale;
- che tali attività offrono da un lato agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, apportano benefici alla società in quanto forniscono dei servizi sociali e migliorano la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato;

Valutata dunque l'opportunità di procedere, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, a definire in modo organico la disciplina regionale in materia di agricoltura sociale riconoscendo l'impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo

valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole;

Ritenuto pertanto, per perseguire le finalità sopra indicate, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione di un progetto di legge regionale recante "Norme in materia di agricoltura sociale" composto da 16 articoli, suddivisi in tre titoli: il primo recante le definizioni di agricoltura sociale e di fattoria sociale e l'individuazione delle funzioni della Regione in materia, il secondo che istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, disciplina l'utilizzo degli immobili destinati all'agricoltura sociale e i relativi interventi edilizi ed individua le misure di sostegno attuabili, il terzo recante le disposizioni sanzionatorie e finali;

Dato atto che la relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito, con protocollo Prot. 14/07/2021.0656930.I, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 14 luglio 2021;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato progetto di legge (allegato 2) recante "Norme in materia di agricoltura sociale", composto da 16 articoli, dalla relazione illustrativa (allegato 1) e dalla relazione tecnico-finanziaria (allegato 3), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 2) di trasmettere il progetto di legge medesimo all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - - -

Relazione al Progetto di Legge

“Norme in materia di agricoltura sociale”

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare in modo organico la materia dell'agricoltura sociale, in conformità ai principi introdotti a livello nazionale dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconoscendo l'impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

Nell'agricoltura sociale sono coinvolti diversi soggetti, accanto alle imprese agricole e agli utenti (disabili, anziani, detenuti, persone fragili), intervengono gli Enti pubblici (Comuni, ASL, scuole), le cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), ma anche consumatori responsabili, creando una rete di rapporti fra soggetti privati e pubblici.

La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione. Va sottolineato che l'integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale sostiene le finalità imprenditoriali dell'attività, che può beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato.

L'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

La recente normativa nazionale interviene rafforzando i principi già descritti ed in particolare *“promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”*

Secondo l'ultima stima effettuata, le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale in regione Emilia-Romagna sono una cinquantina, per la maggior parte costituite nella forma giuridica della cooperativa sociale.

Proprio per promuovere l'agricoltura sociale a livello regionale è necessario dotarsi di un quadro normativo che consenta di disciplinare nuove modalità di intervento a favore delle suddette attività.

Il progetto di legge si articola in tre titoli: definizioni e funzioni (artt. 2-3), elenco regionale delle fattorie sociali e disciplina dell'esercizio delle attività (artt. 4-9), disposizioni sanzionatorie e finali (artt. 10-16).

L'**articolo 1**, in particolare, individua le finalità della legge nella promozione e nel sostegno dell'agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali e la multifunzionalità delle imprese agricole.

L'**articolo 2** reca al primo comma le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, mentre al secondo comma precisa che le attività di agricoltura sociale definite dalla legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Il comma 3 impone inoltre alle fattorie sociali, in relazione alla tipologia di servizi svolti, di impiegare specifiche figure professionali dotate dei requisiti professionali richiesti dalle norme di settore. Ai sensi del comma 4, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.

Infine, l'ultimo comma demanda ad un apposito atto di Giunta regionale la specificazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività agricola sociale e delle procedure amministrative e di controllo applicabili, l'approvazione della modulistica e dei periodi di sospensione dell'attività.

L'**articolo 3** attribuisce alla Regione, al comma 1, la funzione di promozione sul territorio regionale della conoscenza e dello sviluppo dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti anche attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale. Al comma 2 è disciplinata la funzione di raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle agricole.

A norma del primo comma dell'**articolo 4** è istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale dedicato della Regione. Il comma 2 demanda ad apposito atto di Giunta regionale la definizione dei requisiti soggettivi e aziendali, delle competenze professionali e formative, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'elenco e la definizione dei successivi controlli. Al comma 3 è previsto che la perdita dei requisiti comporti la cancellazione dall'elenco.

Infine il comma 4 sancisce la facoltà delle fattorie sociali di costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Ai sensi dell'**articolo 5**, le fattorie iscritte nell'elenco, ai fini dell'identificazione, si avvalgono di loghi distintivi predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, la quale contestualmente definisce i limiti e le modalità di utilizzo degli stessi.

L'**articolo 6** è dedicato alla disciplina degli immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale.

Il primo comma stabilisce che per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola e i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Ai sensi del comma 2, detti immobili sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, in quanto destinati ad attività agricola connessa. Essi, inoltre, a norma del comma 3 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Il comma 4 prevede che i relativi interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. Infine, il comma 5 rinvia alla Giunta regionale l'individuazione dei casi nei quali i predetti interventi edilizi sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2017.

L'**articolo 7** dispone, al primo comma, che per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale sia necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune nel cui

territorio sono ubicati i fabbricati. Ai sensi del comma 2 si prevede che alla Scia occorre allegare alcuni documenti che verranno definiti nelle disposizioni attuative della legge.

Infine, il comma 3 conferma che i servizi e le attività sociali e socio-sanitari eventualmente svolti nelle fattorie sociali sono soggetti alle specifiche norme ed autorizzazioni settoriali.

L'**articolo 8** precisa che l'eventuale somministrazione di pasti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie e che la produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

L'**articolo 9** individua le possibili misure di sostegno adottabili, quali interventi formativi, azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale ed incentivazione di investimenti o di interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali. In relazione a quest'ultima forma di sostegno, la norma demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, nel rispetto dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'**articolo 10**, la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative compete ai Comuni.

L'**articolo 11** introduce alcune disposizioni sanzionatorie.

Ai sensi del primo comma, l'esercizio di attività di agricoltura sociale in assenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 o in mancanza di presentazione della Scia di cui all'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il divieto di prosecuzione dell'attività disposto dal Comune.

I commi 2 e 3 sanzionano l'utilizzo del logo delle fattorie sociali in assenza di iscrizione nell'elenco regionale e la violazione delle disposizioni della legge e degli atti applicativi. Ai sensi del comma 4, in caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività.

Il comma 5 fa rinvio alla legge regionale n. 21 del 1984 per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, mentre il comma 6 prevede che l'introito dei proventi compete ai Comuni.

L'**articolo 12** stabilisce che, per esigenze di tutela dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possano chiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale n. 8 del 1994. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

In materia di trattamento dei dati, l'**articolo 13** individua innanzitutto al comma 1 i dati che devono essere inseriti nell'elenco delle fattorie sociali.

Il comma 2 stabilisce che, per determinate finalità, i predetti dati e quelli statistici riguardanti la consistenza delle attività sono comunicati alla Regione da Comuni e altri enti pubblici. Ai sensi del comma 3, inoltre, i medesimi dati possono essere oggetto di comunicazione da parte della Regione ad altri enti per le finalità di cui alla legge o per essere utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

La clausola valutativa di cui all'**articolo 14** prevede che l'Assemblea legislativa controlli l'attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale a cadenza triennale, con particolare riferimento a:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;
- b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
- c) le misure di sostegno realizzate;
- d) i contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

L'**articolo 15** ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L'**articolo 16**, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo al primo comma che le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, il comma 2 considera assolto il requisito formativo per le imprese che esercitano la suddetta attività sociale in convenzione con Comuni o altri enti pubblici.

Il comma 3 precisa che le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.

L'ultimo comma contiene una norma di rinvio alla legge statale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) ed in armonia con il proprio Statuto, promuove e sostiene l'agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali, favorendo altresì la multifunzionalità delle imprese agricole, anche nella direzione dello sviluppo di interventi educativi e di servizi sociali, socio-sanitari e di inserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 2 della legge statale.

TITOLO I

DEFINIZIONI E FUNZIONI

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) "agricoltura sociale": le attività previste al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2 della citata legge statale, dirette a integrare nell'attività agricola l'erogazione di servizi di cui all'articolo 1, mediante l'utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;
 - b) "fattorie sociali": i soggetti di cui alla precedente lettera a), dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. Le attività indicate al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. In relazione alla tipologia dei servizi svolti dalle fattorie sociali dovranno essere impiegate specifiche figure professionali anche esterne all'azienda aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa di settore.
4. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con gli Enti pubblici e con gli Enti del Terzo settore.
5. La Giunta regionale con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, la modulistica di supporto nonché il periodo di eventuale sospensione volontaria dell'attività.

Articolo 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni di informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle

buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale.

2. La Regione favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola.

TITOLO II

ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Articolo 4 - Elenco regionale delle fattorie sociali e reti

1. Al fine di consentire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, è istituito, l'elenco regionale delle fattorie sociali. L'elenco è pubblicato sul portale dedicato della Regione.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e i successivi controlli nonché le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale.
3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.
4. Le fattorie sociali accreditate e i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Articolo 5 - Identificazione delle fattorie sociali

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 si avvalgono di loghi distintivi, predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale. Nel medesimo atto sono definiti i limiti e le modalità di utilizzo dei loghi.

Articolo 6 - Immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell'imprenditore strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola.
2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa.
3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

4. Gli interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola da destinare all'attività di agricoltura sociale sono attuati nel rispetto della disciplina sulla tutela e l'uso del territorio.
5. La Giunta regionale disciplina i casi nei quali gli interventi edilizi di cui al comma 4 sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), integrando l'atto di coordinamento tecnico previsto dalla medesima disposizione regionale.

Articolo 7 - Segnalazioni di inizio attività

1. Coloro che, iscritti all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito Scia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che precede l'inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l'iscrizione al predetto elenco.
2. Alla Scia di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell'imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui al comma 5 dell'articolo 2.
3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento.

Articolo 8 - Norme igienico sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande

1. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

Articolo 9 - Misure di sostegno

1. Le misure di sostegno sono costituite da:
 - a. interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell'ambito delle fattorie sociali;
 - b. azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale;
 - c. l'incentivazione di investimenti o di interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 1 lettera c, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 10 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni.

Articolo 11 – Disposizioni sanzionatorie

1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 o senza aver presentato la necessaria Scia sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'utilizzo del logo delle fattorie sociali da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco regionale delle fattorie sociali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.500,00.
3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.
4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative della Giunta regionale, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
5. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L'introito dei proventi compete ai Comuni.

Articolo 12 - Fondi delle fattorie sociali sottratti all'attività venatoria

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Articolo 13 - Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell'elenco degli operatori di fattoria sociale

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.
2. I Comuni e gli enti pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 2, nei limiti delle proprie competenze, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 e quelli relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all'articolo

1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.

3. La Regione può comunicare agli enti pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 2 i dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

Articolo 14 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;
 - b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
 - c) le misure di sostegno realizzate;
 - d) i contributi regionali erogati;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Articolo 15 - Norma finanziaria

1. Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2023 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009 n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell'elenco di cui

all'articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

2. Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.
3. Le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 141 del 2015.

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

“Norme in materia di agricoltura sociale”

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare in modo organico la materia dell'agricoltura sociale, in conformità ai principi introdotti a livello nazionale dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconoscendo l'impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

L'agricoltura sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

Il progetto di legge si articola in tre titoli: definizioni e funzioni (artt. 2-3), elenco regionale delle fattorie sociali e disciplina dell'esercizio delle attività (artt. 4-9), disposizioni sanzionatorie e finali (artt. 10-16).

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

L'**articolo 1**, in particolare, individua le finalità della legge nella promozione e nel sostegno dell'agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali e la multifunzionalità delle imprese agricole.

L'**articolo 2** reca al primo comma le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, mentre al secondo comma precisa che le attività di agricoltura sociale definite dalla legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Il comma 3 impone inoltre alle fattorie sociali, in relazione alla tipologia di servizi svolti, di impiegare specifiche figure professionali dotate dei requisiti professionali richiesti dalle norme di settore. Ai sensi del comma 4, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.

Infine, l'ultimo comma demanda ad un apposito atto di Giunta regionale la specificazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività agricola sociale e delle procedure amministrative e di controllo applicabili, l'approvazione della modulistica e dei periodi di sospensione dell'attività.

L'**articolo 3** attribuisce alla Regione, al comma 1, la funzione di promozione sul territorio regionale della conoscenza e dello sviluppo dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti anche attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale. Al comma 2 è disciplinata la funzione di raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle agricole.

A norma del primo comma dell'**articolo 4** è istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale dedicato della Regione. Il comma 2 demanda ad apposito atto di Giunta regionale la definizione dei requisiti soggettivi e aziendali, delle competenze professionali e formative, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione all'elenco e la definizione dei successivi controlli. Al comma 3 è previsto che la perdita dei requisiti comporti la cancellazione dall'elenco.

Infine il comma 4 sancisce la facoltà delle fattorie sociali di costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Ai sensi dell'**articolo 5**, le fattorie iscritte nell'elenco, ai fini dell'identificazione, si avvalgono di loghi distintivi predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, la quale contestualmente definisce i limiti e le modalità di utilizzo degli stessi.

L'**articolo 6** è dedicato alla disciplina degli immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale.

Il primo comma stabilisce che per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola e i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Ai sensi del comma 2, detti immobili sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, in quanto destinati ad attività agricola connessa. Essi, inoltre, a norma del comma 3 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Il comma 4 prevede che i relativi interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. Infine, il comma 5 rinvia alla Giunta regionale l'individuazione dei casi nei quali i predetti interventi edilizi sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2017.

L'**articolo 7** dispone, al primo comma, che per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale sia necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati. Ai sensi del comma 2 si prevede che alla Scia occorre allegare alcuni documenti che verranno definiti nelle disposizioni attuative della legge.

Infine, il comma 3 conferma che i servizi e le attività sociali e socio-sanitari eventualmente svolti nelle fattorie sociali sono soggetti alle specifiche norme ed autorizzazioni settoriali.

L'**articolo 8** precisa che l'eventuale somministrazione di pasti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie e che la produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

L'**articolo 9** individua le possibili misure di sostegno adottabili, quali interventi formativi, azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale ed incentivazione di investimenti o di interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali. In relazione a quest'ultima forma di sostegno, la norma demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, nel rispetto dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'**articolo 10**, la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative compete ai Comuni.

L'**articolo 11** introduce alcune disposizioni sanzionatorie.

Ai sensi del primo comma, l'esercizio di attività di agricoltura sociale in assenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 o in mancanza di presentazione della Scia di cui all'articolo 7 è

punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il divieto di prosecuzione dell'attività disposto dal Comune.

I commi 2 e 3 sanzionano l'utilizzo del logo delle fattorie sociali in assenza di iscrizione nell'elenco regionale e la violazione delle disposizioni della legge e degli atti applicativi. Ai sensi del comma 4, in caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività.

Il comma 5 fa rinvio alla legge regionale n. 21 del 1984 per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, mentre il comma 6 prevede che l'introito dei proventi compete ai Comuni.

L'**articolo 12** stabilisce che, per esigenze di tutela dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possano chiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale n. 8 del 1994. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

In materia di trattamento dei dati, l'**articolo 13** individua innanzitutto al comma 1 i dati che devono essere inseriti nell'elenco delle fattorie sociali.

Il comma 2 stabilisce che, per determinate finalità, i predetti dati e quelli statistici riguardanti la consistenza delle attività sono comunicati alla Regione da Comuni e altri enti pubblici. Ai sensi del comma 3, inoltre, i medesimi dati possono essere oggetto di comunicazione da parte della Regione ad altri enti per le finalità di cui alla legge o per essere utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

La clausola valutativa di cui all'**articolo 14** prevede che l'Assemblea legislativa controlli l'attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale a cadenza triennale, con particolare riferimento a:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;
- b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
- c) le misure di sostegno realizzate;
- d) i contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

L'**articolo 15** ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L'**articolo 16**, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo al primo comma che le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, il comma 2 considera assolto il requisito formativo per le imprese che esercitano la suddetta attività sociale in convenzione con Comuni o altri enti pubblici.

Il terzo comma precisa che le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.

L'ultimo comma contiene una norma di rinvio alla legge statale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2021-2023 è quantificato, come limite massimo di spesa e in via di prima attuazione, per l'esercizio finanziario 2022 in € 50.000,00 e per l'esercizio finanziario 2023 in € 25.000,00.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023.

Per gli esercizi successivi al 2023 si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2021	2022	2023
Nuove o maggiori spese correnti (art. 9)		50.000,00	25.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire		50.000,00	25.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali		50.000,00	25.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura		50.000,00	25.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Teresa Maria Iolanda Schipani, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/988

IN FEDE

Teresa Maria Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/988

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/988

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/988

IN FEDE

Antonella Soldati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1383 del 06/09/2021

Seduta Num. 40

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



r_emiro.Giunta - Prot. 14/07/2021.0656930.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: VECCHI LUCA

All'Assessore all'agricoltura e agroalimentare,
caccia e pesca
Alessio Mammi

Alla Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore
al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica:
patto per il clima, welfare, pol. abitative, pol. giovanili,
coop. int.le allo sviluppo, relazioni int.li, rapporti con l'ue
Elly Schlein

Al Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione
Francesco Raphael Frieri

Al Responsabile del Servizio riforme istituzionali,
rapporti con la conferenza delle regioni e
coordinamento con la legislazione
Filomena Terzini

Al Responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione
Caterina Brancaleoni

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/2009 in ordine alla proposta di deliberazione GPG/2021/988 recante "Proposta di progetto di legge su: Norme in materia di agricoltura sociale".

Cordiali saluti

Il Presidente
Luca Vecchi
(documento firmato digitalmente)

Viale Aldo Moro 52 Tel. 051.527.4292
40127Bologna 051.527.5657

e-mail: cal@regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
Classif.							Fasc.			